

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1439/2001 del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore** 1
- Regolamento (CE) n. 1440/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne l'importo da pagare ai produttori le cui quote saranno riscattate a titolo del raccolto 2001 e seguenti** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1442/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana** 7
- Regolamento (CE) n. 1443/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 9
- Regolamento (CE) n. 1444/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali 10
- Regolamento (CE) n. 1445/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 11
- Regolamento (CE) n. 1446/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 14



Consiglio

2001/534/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore** 16
- Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore 18
- Protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore 19

Commissione

2001/535/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 luglio 2001, che modifica la decisione 94/442/CE relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia [notificata con il numero C(2001) 1756]** 25

2001/536/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 luglio 2001, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione [notificata con il numero C(2001) 1768]** 26

2001/537/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 luglio 2001, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay [notificata con il numero C(2001) 1892]** 29

2001/538/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 luglio 2001, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay [notificata con il numero C(2001) 2205]** 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2001 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2001**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allo stesso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 13 dicembre 2000 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste in tale accordo.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito di tale accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica

federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, qui di seguito denominato «protocollo».

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ⁽³⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con sciabica:

Spagna:	18 navi
Francia:	21 navi
Italia:	1 nave;

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:	20 navi
Portogallo:	5 navi.

Se le domande di licenza di tali Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.

⁽³⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REYNERS

REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	064	60,0	
	091	53,1	
	092	53,1	
	999	55,4	
0707 00 05	052	65,3	
	628	126,4	
	999	95,8	
0709 90 70	052	69,5	
	388	67,1	
	999	68,3	
0805 30 10	388	68,8	
	528	70,6	
	999	69,7	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	92,6
400		113,7	
404		139,9	
508		87,7	
512		90,0	
524		75,0	
528		76,1	
720		143,5	
804		99,9	
999		102,0	
0808 20 50		388	88,4
		512	67,7
	528	65,2	
	800	67,4	
	804	118,3	
0809 10 00	999	81,4	
	052	177,3	
	064	125,8	
0809 20 95	999	151,6	
	052	326,9	
	400	280,2	
0809 30 10, 0809 30 90	999	303,5	
	052	192,2	
	999	192,2	
0809 40 05	064	117,9	
	624	284,4	
	999	201,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2001 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne l'importo da pagare ai produttori le cui quote saranno riscattate a titolo del raccolto 2001 e seguenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato, all'articolo 36, gli importi a cui hanno diritto i produttori le cui quote sono acquistate a titolo dei raccolti 1999 e 2000 nel quadro del programma di riscatto di quote. Onde semplificare il regime è opportuno rendere permanente la fissazione degli importi ai quali avranno diritto i produttori le cui quote saranno acquistate a titolo del raccolto 2001 e seguenti esprimendole in termini di una percentuale del premio di produzione in vigore durante l'anno di presentazione della domanda di riscatto e fatte salve eventuali modifiche future.
- (2) I quantitativi oggetto di una domanda di riscatto di quote e i quantitativi riscattati per gruppo di varietà in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2848/98 e a titolo dei raccolti 1999 e 2000 sono stati estremamente ridotti. D'altro canto, i prezzi medi pagati ai produttori per una parte consistente dei quantitativi di tabacco, segnatamente per il gruppo di varietà V, restano estremamente bassi, mentre le scorte invendute di tabacco dello stesso gruppo sono consistenti. Occorre quindi adattare gli importi da pagare per i riscatti a decorrere dal raccolto 2001 in funzione del gruppo di varietà e di aumentare, per il gruppo V, l'importo da pagare annualmente a titolo del riscatto.
- (3) Per evitare operazioni speculative durante il raccolto 2001, è opportuno, esclusivamente a titolo di tale raccolto, limitare la concessione degli importi dei prezzi così aumentati ai produttori che sono titolari di una quota almeno da un raccolto.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2848/98, sono aggiunti i seguenti commi:

«Fatte salve le modifiche future, i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2001 e successivi avranno diritto, all'atto del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello di cui trattasi, a ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile al tabacco greggio prodotto durante l'anno del raccolto in causa.

Tale percentuale ammonta a:

(%)

Gruppo di varietà	Anno		
	primo	secondo	terzo
Quote del gruppo I	25	25	25
Quote del gruppo II	25	25	25
Quote del gruppo III	25	25	25
Quote del gruppo IV	25	25	25
Quote del gruppo V	75	75	50
Quote del gruppo VI	25	25	25
Quote del gruppo VII	25	25	25
Quote del gruppo VIII	25	25	25

In deroga alle disposizioni del comma precedente, i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2001 e che sono titolari di tali quote solamente dal raccolto 2001, hanno diritto, in occasione dei pagamenti dei premi per i raccolti 2002, 2003 e 2004, a ricevere ogni anno gli stessi importi indicati al primo comma per il raccolto 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.4.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2001****relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana sugli accordi nel settore dell'accesso al mercato per i prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 ⁽³⁾ prevede che le richieste di «flessibilità straordinaria» presentate dall'India vengano considerate favorevolmente.
- (2) La Repubblica indiana ha presentato una richiesta il 31 maggio 2001.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta della Repubblica indiana.
- (5) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2001, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, secondo le modalità precisate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

ALLEGATO

664 INDIA					ADEGUAMENTO				
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2001	Nuovo limite	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite
IB	4	pezzi	74 819 000	80 056 330	12 960 000	2 000	17,3 %	Trasferimento dalla categoria 15	93 016 330
IB	6	pezzi	10 279 000	10 998 530	2 640 000	1 500	25,7 %	Trasferimento dalla categoria 15	13 638 530
IIB	15	pezzi	7 459 000	7 981 130	- 3 780 000	- 4 500	- 50,7 %	Trasferimento alle categorie 4, 6, 26	4 201 130
IIB	26	pezzi	19 546 000	20 914 220	3 100 000	1 000	15,9 %	Trasferimento dalla categoria 15	24 014 220

REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche, quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche esportate dopo il 16 luglio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1185/2001 per le pesche la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 16 luglio 2001 e prima del 17 settembre 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 161 del 16.6.2001, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 1444/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2001
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per il malto presentano un carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le

domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 12, 13 e 16 luglio 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 presentate il 12, 13 e 16 luglio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1438/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1438/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1438/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 17.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	15,22	5,22
1002 00 00	Segala	21,28	11,28
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	21,28	11,28
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	21,28	11,28
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	64,03	54,03
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	64,03	54,03
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	45,99	35,99

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 13.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,48	131,99	123,28	96,96	208,03 (**)	198,03 (**)	113,97 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	16,32	7,74	9,18	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	24,07	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,79 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,78 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2001
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1298/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	-5,91
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	-5,91
1107 20 00 9000	A00	0	-1,39	-2,77	-4,16	-5,54	-6,93

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 1	7° term. 2	8° term. 3	9° term. 4	10° term. 5	11° term. 6
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,09	-8,27	-9,45	-10,63	-11,81	-12,99
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,09	-8,27	-9,45	-10,63	-11,81	-12,99
1107 20 00 9000	A00	-8,31	-9,70	-11,09	-12,47	-13,86	-15,24

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2001

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

(2001/534/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 12 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore⁽¹⁾, la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 13 dicembre 2000 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004.
- (4) Per garantire la continuazione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 28 febbraio 2001.
- (5) Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

- (6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- | | | | |
|---|-------------|----|-------|
| a) tonniere con sciabica: | Spagna: | 18 | navi |
| | Francia: | 21 | navi |
| | Italia: | 1 | nave; |
| b) pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: | 20 | navi |
| | Portogallo: | 5 | navi. |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

A. Lettera del governo delle Comore

Egregio Signore,

in riferimento al protocollo, siglato il 13 dicembre 2000, che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, mi prego di informarLa che il governo delle Comore è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a partire dal 28 febbraio 2001, in attesa che esso entri in vigore conformemente all'articolo 7 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima compensazione finanziaria annuale fissata all'articolo 2 del protocollo deve essere versata anteriormente al 1° settembre 2001.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su quanto sopra.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo delle Comore

B. Lettera della Comunità

Egregio Signore,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo, siglato il 13 dicembre 2000, che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, mi prego di informarLa che il governo delle Comore è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a partire dal 28 febbraio 2001, in attesa che esso entri in vigore conformemente all'articolo 7 del protocollo stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima compensazione finanziaria annuale fissata all'articolo 2 del protocollo deve essere versata anteriormente al 1° settembre 2001.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità europea su quanto sopra.»

Mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea in merito al contenuto della lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO**che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore***Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 28 febbraio 2001, sono concesse a 40 navi tonniere congelatrici e a 25 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare contemporaneamente nelle acque delle Comore.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria annuale per le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 è fissata a 350 250 EUR (di cui 140 000 EUR di compensazione finanziaria, da corrispondere entro il 1° settembre di ogni anno, e 210 250 EUR per le azioni di cui all'articolo 3 del protocollo).

2. La contropartita finanziaria copre 4 670 tonnellate annue di catture nelle acque delle Comore. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque delle Comore supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo delle Comore, a profitto del Tesoro pubblico.

4. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva del governo delle Comore.

Articolo 3

Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo di 210 250 EUR all'anno, secondo la ripartizione qui sotto indicata:

- 1) sostegno allo sviluppo della pesca artigianale: 126 000 EUR;
- 2) finanziamento di programmi scientifici e tecnici e sostegno istituzionale alle strutture del ministero della Pesca e alle strutture incaricate della sorveglianza delle attività di pesca: 31 600 EUR;
- 3) partecipazione dei delegati delle Comore alle riunioni internazionali concernenti la pesca, contributo delle Comore alle organizzazioni internazionali della pesca e finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione pratica nel settore della pesca: 52 650 EUR.

Le azioni sono decise dal ministero della Pesca, il quale ne informa la Commissione.

Gli importi di cui ai punti 1 e 2 sono messi a disposizione delle strutture interessate entro il 1° settembre di ogni anno, tramite versamento, in base all'utilizzazione prevista, sui conti bancari delle autorità competenti delle Comore.

L'importo di cui al punto 3 viene corrisposto in funzione delle spese sostenute.

Il ministero della Pesca trasmette alla delegazione della Commissione europea nelle Comore, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattati in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 5

In caso di gravi circostanze che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Comore, il pagamento della contropartita finanziaria può essere sospeso dalla Comunità europea in seguito a consultazioni preliminari, ove possibile, tra le due parti.

Il pagamento della contropartita finanziaria è ripreso al momento del ritorno alla normalità e previa consultazione tra le due parti, le quali confermano che la situazione può consentire il ritorno alle attività di pesca.

Articolo 6

Il protocollo accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore è abrogato e sostituito dal presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 2001.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE COMORE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque delle Comore è la seguente.

- 1.1. La Commissione europea presenta al ministero della Pesca delle Comore — per il tramite del proprio rappresentante nelle Comore — una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca ai sensi del presente accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi forniti dalle Comore secondo il modello accluso.
- 1.2. Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un peschereccio determinato. Su richiesta della Commissione europea, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità.
- 1.3. Il ministero della Pesca delle Comore rilascia le licenze al rappresentante della Commissione europea nelle Comore.
- 1.4. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia, l'attività di pesca è autorizzata non appena il ministero della Pesca delle Comore riceve dalla Commissione europea la notifica del pagamento dell'anticipo. In attesa di ricevere l'originale della licenza, può essere rilasciata una copia via fax della licenza già emessa, che dev'essere tenuta a bordo del peschereccio.
- 1.5. Le licenze sono valide un anno e sono rinnovabili.
- 1.6. Il diritto di licenza è fissato a 25 EUR per tonnellata di tonno pescata nelle acque delle Comore.
- 1.7. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato alle Comore di un importo forfettario annuo di 2 250 EUR per tonniera con reti a circuizione, 1 375 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 tsl e 1 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore a 150 tsl.
- 1.8. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo le autorità delle Comore comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e in particolare i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

2. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori

Il comandante compila una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ogni periodo di attività nella zona di pesca delle Comore. Detto formulario potrà essere eventualmente sostituito durante il periodo di applicazione del protocollo in vigore da qualunque altro documento redatto allo stesso scopo da un'organizzazione internazionale competente per la pesca del tonno nell'Oceano Indiano.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, sono trasmesse entro un mese dalla fine di ciascun trimestre di calendario all'IRD (Institut de Recherche et Développement), all'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e all'IPIMAR (Instituto de Investigaçao das Pescas e do Mar) che procedono al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della Pesca delle Comore si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Entro il 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le quantità di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei diritti dovuti per una campagna annuale e lo trasmette al ministero della Pesca delle Comore, per osservazioni.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione europea entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. Ispezione e controllo

Ogni peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nella zona delle Comore consente a qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca di salire a bordo e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

4. Osservatori

Su richiesta del ministero della Pesca delle Comore, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque delle Comore. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali ed ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se una tonniera con a bordo un osservatore lascia le acque delle Comore, si devono prendere tutte le misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Comore a spese dell'armatore.

5. Comunicazioni

I pescherecci comunicano direttamente al ministero della Pesca delle Comore, senza indugio, la data e l'ora della loro entrata nella zona di pesca delle Comore e della loro uscita da essa, nonché, nelle tre ore successive ad ogni entrata nella zona e ad ogni uscita dalla zona e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque delle Comore, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Il ministero della Pesca delle Comore comunica il numero di fax e la frequenza radio al momento della consegna della licenza di pesca.

Il ministero della Pesca delle Comore e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio, finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della Pesca delle Comore è considerato come un peschereccio senza licenza.

6. Zone di pesca

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Comore, le tonniere della Comunità non sono autorizzate a pescare all'interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce, che siano stati collocati dal ministero della Pesca delle Comore e le cui posizioni geografiche siano state comunicate al rappresentante della Commissione europea nelle Comore.

Queste disposizioni possono essere rivedute dalla commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo.

7. Proprietà delle specie rare

Ogni esemplare di *Coelacanthus* (*Latimeria chalumnae*) catturato da un peschereccio della Comunità autorizzato a pescare nelle acque delle Comore in virtù del presente accordo è di proprietà delle Comore e deve essere consegnato gratuitamente quanto prima, e nelle migliori condizioni possibili, alle autorità portuali di Moroni, di Mutsamudu o di Mohéli.

8. Trasbordi

Per effettuare eventuali trasbordi gli armatori delle navi comunitarie prenderanno in considerazione l'esistenza delle infrastrutture portuali delle Comore.

9. Procedura in caso di fermo

9.1. Trasmissione delle informazioni

Il ministero della Pesca delle Comore informa entro 48 ore la delegazione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca delle Comore, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

9.2. Risoluzione del fermo

Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei regolamenti ivi afferenti, l'infrazione può essere definita:

- a) mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa delle Comore;
- b) in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante transazione, secondo le disposizioni legislative delle Comore.

9.3. Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta; oppure
 - b) una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.
-

*Appendice 1***DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO**

Nome del richiedente:

Indirizzo del richiedente:

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

Nome e indirizzo del rappresentante (agente) nelle Comore:

Nome del peschereccio:

Tipo di peschereccio:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Lunghezza del peschereccio:

Larghezza del peschereccio:

Tipo di motore e potenza motrice:

Stazza lorda:

Stazza netta:

Numero minimo dei membri dell'equipaggio:

Tipo di pesca praticato:

Specie che si intendono pescare:

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data:

Firma:

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2001

che modifica la decisione 94/442/CE relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia

[notificata con il numero C(2001) 1756]

(2001/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'organo di conciliazione permettendo nel contempo un'evoluzione progressiva della sua composizione, è opportuno prevedere, dopo un mandato iniziale di tre anni, una possibilità di rinnovo per un periodo più corto. Devono inoltre essere precisate le norme specifiche applicabili al mandato del presidente dell'organo di conciliazione. A tal fine occorre adeguare la decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/649/CE ⁽³⁾.
- (2) Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/442/CE è modificata come segue:

- 1) Il testo del secondo e terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Il presidente e i membri sono designati dalla Commissione per un mandato iniziale di tre anni, previa consultazione del comitato del FEAOG, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1258/1999. Il mandato è rinnovabile soltanto per periodi di un anno e di tale rinnovo si informa il comitato. Tuttavia, nel caso in cui il presidente

da designare sia già in funzione come membro dell'organo, la durata del suo mandato iniziale di presidente è di tre anni.

Inoltre, sempre previa consultazione del comitato del FEAOG a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione designa i membri supplenti che soddisfino i requisiti di cui al primo comma e ai quali si potrà ricorrere nell'ordine dell'elenco dei supplenti compilato dalla Commissione.»

- 2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«Allo scadere del mandato, il membro o, se del caso, il presidente resta in funzione sino a quando si sia provveduto alla sua sostituzione o al rinnovo del mandato.»
- 3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Prima della scadenza, il mandato di un membro termina per dimissioni volontarie o d'ufficio o per decesso. Per la rimanente durata del mandato il membro viene allora sostituito dal primo supplente disponibile. Tuttavia, in caso di dimissioni o decesso del presidente, la Commissione designa il membro che eserciterà la funzione di presidente per la rimanente durata del mandato, previa consultazione del comitato del FEAOG a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1258/1999.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 41.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2001

relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione*[notificata con il numero C(2001) 1768]*

(2001/536/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di focolai di virus del mosaico del pepino sulle piantagioni di pomodori dei rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate.
- (2) Con la decisione 2000/325/CE ⁽³⁾ la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare provvisoriamente misure contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi.
- (3) Studi ufficiali effettuati dagli Stati membri a norma della decisione 2000/325/CE hanno rilevato nuovi focolai. Risulta inoltre che il virus del mosaico del pepino è presente in numerosi paesi terzi.
- (4) Il virus del mosaico del pepino non figura al momento negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia, un'analisi preliminare del rischio fitosanitario effettuata da alcuni Stati membri sulla scorta dei dati scientifici disponibili ha provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute delle piante nella Comunità, in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori. Il rischio per la produzione di pomodori di pieno campo e di colture di altre Solanacee, soprattutto di patate, non è stato ancora determinato chiaramente. La Commissione ha invitato i servizi competenti degli Stati membri a continuare gli studi scientifici e a pronunciarsi sul rischio del virus del mosaico del pepino in relazione alla produzione di pomodori di pieno campo e di altre

colture di Solanacee. Allo stadio attuale, gli studi scientifici condotti sul virus del mosaico del pepino non hanno ancora fornito i chiarimenti necessari per riesaminare la suddetta analisi preliminare del rischio fitosanitario.

- (5) Essendo cessata la validità della decisione 2000/325/CE, è necessario adottare misure provvisorie contro il virus del mosaico del pepino.
- (6) La fonte di contaminazione degli impianti di produzione dei pomodori non è ancora stata identificata. La Commissione invita pertanto i servizi competenti degli Stati membri a individuare tali fonti di contaminazione nonché le modalità del contagio.
- (7) Benché non esista ancora alcuna certezza al riguardo, è probabile che i semi di pomodori possano essere causa dell'infezione. Le misure dovrebbero di conseguenza riguardare anche tali semi.
- (8) Dette misure andrebbero applicate all'introduzione o alla propagazione del virus del mosaico del pepino, all'ispezione delle piante di pomodori destinate alla piantagione originarie di paesi terzi e al trasporto di piante di pomodori destinate alla piantagione. Esse dovrebbero inoltre prevedere un controllo più generale della presenza del virus del mosaico del pepino negli Stati membri.
- (9) I risultati delle suddette misure saranno oggetto di una valutazione costante, in particolare in base alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Eventuali ulteriori misure saranno prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione, delle informazioni trasmesse e del parere scientifico fornito dai servizi competenti degli Stati membri.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono vietati l'introduzione e il trasporto nella Comunità di piante di pomodori, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., destinate alla piantagione contaminate dal virus del mosaico del pepino.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 113 del 12.5.2000, pag. 52.

Articolo 2

Le piante di pomodori destinate alla piantagione originarie dei paesi terzi soddisfano le condizioni stabilite al punto 1 o 2 dell'allegato alla presente decisione e sono ispezionate al loro ingresso nella Comunità per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/29/CE, *mutatis mutandis*.

Articolo 3

1. Le piante di pomodori destinate alla piantagione possono essere trasportate dal luogo di produzione unicamente qualora soddisfino le condizioni stabilite al punto 3 o 4 dell'allegato alla presente decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica al trasporto delle piante destinate alla vendita ai consumatori finali che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, purché l'imballaggio delle stesse o altro dispositivo indichino chiaramente tale destinazione.

Articolo 4

Gli Stati membri effettuano studi ufficiali per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino almeno negli

impianti destinati alla produzione di piante di pomodori e di pomodori.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, i risultati degli studi di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 settembre 2002.

Articolo 5

La Commissione riesamina l'applicazione della presente decisione entro il 31 ottobre 2002.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato III, punto 13, della direttiva 2000/29/CE, le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dei paesi terzi sono accompagnate dal certificato indicato all'articolo 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE attestante che:
 - a) le piante provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure
 - b) se ottenute in impianti adibiti alla produzione di piante di pomodori e di pomodori, la produzione e l'imballaggio dei pomodori sono nettamente separati dalla produzione e dall'imballaggio delle piante per evitare la contaminazione e
 - ba) nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, se del caso, delle prove e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato; oppure
 - bb) il virus del mosaico del pepino non è stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di produzione, ma prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenne dal suddetto virus.
 2. I semi di pomodoro originari dei paesi terzi sono accompagnati dal certificato di cui all'articolo 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE attestante che i semi sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che
 - a) detti semi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o
 - b) nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o
 - c) i semi sono stati sottoposti ad un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.
 3. Le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie della Comunità possono essere trasportate dal luogo di produzione unicamente se rispettano le seguenti condizioni:
 - a) provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o
 - b) se ottenute in impianti adibiti alla produzione di piante di pomodori e di pomodori, la produzione e l'imballaggio dei pomodori sono nettamente separati dalla produzione e dall'imballaggio delle piante per evitare la contaminazione e
 - ba) nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, sel caso, delle prove e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato;
 - bb) il virus del mosaico del pepino non è stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di produzione, ma prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus.
 4. I semi di pomodori originari della Comunità possono essere trasportati dal luogo di produzione soltanto se sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se
 - a) provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o
 - b) nessun sintomo dal virus del mosaico del pepino è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o
 - c) i semi sono stati sottoposti ad un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2001

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 1892]

(2001/537/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dal Paraguay e dall'Uruguay sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/410/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.
- (3) Le autorità veterinarie competenti dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da afta epizootica e peste bovina. Esse debbono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore, la conferma dell'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.
- (4) In data 23 aprile 2001 le autorità veterinarie competenti dell'Uruguay hanno confermato un focolaio di afta epizootica nel dipartimento di Soriano. Tuttavia, ulteriori focolai della stessa malattia sono stati segnalati in altre regioni ed è stata intrapresa una vaccinazione di emergenza.
- (5) Il 23 aprile 2001 le autorità veterinarie competenti dell'Uruguay hanno sospeso la certificazione di carni fresche delle specie sensibili destinate all'esportazione verso la Comunità europea.

- (6) La decisione 2001/388/CE della Commissione ⁽⁵⁾ ha confermato tale sospensione fino a 30 giorni dopo il completamento della campagna di vaccinazione contro l'afta epizootica in Uruguay.
- (7) Le autorità veterinarie competenti dell'Uruguay hanno confermato che la campagna di vaccinazione è terminata il 7 giugno 2001 e che l'epidemia di afta epizootica sembra sotto controllo.
- (8) La Commissione progetta una missione sul posto a fine giugno 2001.
- (9) Le importazioni nella Comunità di carni fresche disossate e di frattaglie da sottoporre a trattamento termico provenienti dall'Uruguay possono pertanto riprendere.
- (10) È opportuno chiarire e modificare i titoli negli allegati della decisione.
- (11) La decisione 93/402/CEE deve essere modificata di conseguenza.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Esso si applica, in riferimento all'Uruguay, alle carni di animali delle specie sensibili all'afta epizootica macellati dopo il 16 luglio 2001.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 33.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE ⁽¹⁾

Paese	Territorio	Certificato tipo per carni fresche				Certificato tipo per frattaglie							Certificato tipo per carni fresche disossate (non deve essere utilizzato per le frattaglie)			
		Specie				bovine					ovine	Specie				
		Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi	CU	PC				PF	PF	Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi
					1	2	3	4								
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	BR-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	A	—	—	D
Cile	CL	B	B	H	D	B	B	B	B	B	B	B	A	C	H	D
Colombia	CO	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	D
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-3	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	D
Paraguay	PY	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	A	—	—	D
Uruguay	UY	—	—	—	D	—	E	E	E	E	F	F	A	C	—	D

⁽¹⁾ Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della decisione 93/402/CEE, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione.

CU: Consumo umano.

PC: Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne:

1 = cuori

2 = fegati

3 = muscoli masseteri

4 = lingue.

PF: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2001

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 2205]

(2001/538/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia, dal Paraguay e dall'Uruguay sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/537/CE ⁽⁴⁾.
- (2) L'insorgenza di focolai di afta epizootica è stata confermata in Uruguay a partire dal 23 aprile 2001 ed è stato introdotto un programma di vaccinazione dei bovini contro tale malattia.
- (3) Con la decisione 2001/388/CE ⁽⁵⁾, la Commissione ha sospeso le importazioni nella Comunità di tutte le categorie di carni fresche delle specie sensibili all'afta epizootica.
- (4) Dal 25 al 29 giugno 2001 una missione della Commissione ha esaminato la situazione epidemiologica dell'afta epizootica e le misure di controllo messe in atto.
- (5) I risultati della missione hanno sollevato inquietudini su alcune misure di controllo predisposte in Uruguay per far fronte alla situazione attuale dell'afta epizootica, in particolare per quanto concerne il numero di focolai, il controllo dei movimenti degli animali e il processo di maturazione delle carni.
- (6) Le competenti autorità veterinarie dell'Uruguay stanno affrontando tali problemi ed è quindi necessario prorogare la sospensione delle importazioni nella Comunità di tutte le categorie di carni fresche provenienti da specie

sensibili all'afta epizootica, in conformità della decisione 2001/388/CE, almeno fintanto che non sia posto rimedio alle carenze riscontrate e la situazione della malattia non sia stabilizzata.

- (7) Per chiarire le condizioni d'importazione è necessario abrogare la decisione 2001/537/CE e modificare in conformità la decisione 93/402/CEE.
- (8) La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi dalla situazione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2001/537/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 16 luglio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 33.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE ⁽¹⁾

Paese	Territorio	Certificato tipo per carni fresche				Certificato tipo per frattaglie							Certificato tipo per carni fresche disossate (non deve essere utilizzato per le frattaglie)			
		Specie				bovine					ovine	Specie				
		Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi	CU	PC				PF	PF	Bovini	Ovini e caprini	Suini	Solipedi
					1	2	3	4								
Argentina	AR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
Brasile	BR	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	BR-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	A	—	—	D
Cile	CL	B	B	H	D	B	B	B	B	B	B	B	A	C	H	D
Colombia	CO	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-1	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	D
	CO-2	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D
	CO-3	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	D
Paraguay	PY	—	—	—	D	—	—	—	—	—	F	—	A	—	—	D
Uruguay	UY	—	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D

(¹) Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della presente decisione, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione; il segno (—) indica che le importazioni non sono autorizzate.

CU: Consumo umano.

PC: Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne:

1 = cuori

2 = fegati

3 = muscoli masseteri

4 = lingue.

PF: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari.»